

G.U. serie generale n. 48 del 27 febbraio 1999

## **Delibera n. 24/99**

### **AGGIORNAMENTO DELLA TARIFFA ELETTRICA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 26 GIUGNO 1997, N. 70/97 E MODIFICA DELLA MEDESIMA DELIBERAZIONE**

#### **L'AUTORITÀ**

Nella riunione del 25 febbraio 1999,

Premesso che rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) di aggiornamento della tariffa elettrica 22 dicembre 1998, n. [161/98](#), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 304 del 31 dicembre 1998 (di seguito: deliberazione n. 161/98), così come adeguato dalla deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 1999, n. [9/99](#), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 43 del 22 febbraio 1999 (di seguito: deliberazione n. 9/99), il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;

Visto il d.P.R. 22 maggio 1963, n. 730;

Visto il d.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165;

Visto l'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 39 del 16 febbraio 1996;

Vista la deliberazione dell'Autorità n. [70/97](#), come modificata ed integrata dall'Autorità con deliberazione 21 ottobre 1997, n. [106/97](#), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. [136/97](#), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. [74/98](#), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. [132/98](#), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1998 e con deliberazione n. [161/98](#);

Visto in particolare l'articolo 7, comma 7.1, della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, nel quale si stabilisce che "La parte B della tariffa verrà aggiornata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas all'inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), rispetto al valore preso precedentemente come riferimento";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 1999;

Considerato che:

- la differenza tra la quota di aliquota introdotta, a titolo di acconto, dalla deliberazione dell'Autorità n. 161/98 pari, in media, a 0,69 L/kWh, e quella risultante dall'adeguamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, di cui all'articolo 3, comma 3, della deliberazione dell'Autorità n. 9/99, pari, in media, a 0,42 L/kWh, è pari a 0,27 L/kWh;
- il prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, di cui all'Allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, è determinato sulla base delle quotazioni di alcuni tipi di carbone assunti a riferimento, provenienti da Stati Uniti d'America, Sud Africa, Cina, Polonia, Colombia e Venezuela, riportate dalla pubblicazione Coal Week International;
- uno dei tipi di carbone assunto a riferimento tra quelli provenienti dagli Stati Uniti d'America, e precisamente il tipo "Baltimore (12500 Btu, 1%S, 10% Ash)", non risulta più quotato e, quindi, non viene più riportato dalla sopra richiamata pubblicazione;

Ritenuta l'opportunità di:

- Fissare, per le forniture diverse da quelle in bassa tensione per usi domestici, in alta tensione per la produzione di alluminio primario, di cui al decreto Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 15 dicembre 1995, da quelle alle Ferrovie dello Stato, relativamente ai quantitativi di energia per trazione in eccesso dei limiti previsti dall'articolo 4, comma 2, del d.P.R. 22 maggio 1963, n. 730, e da quelle di cui all'articolo 2, comma 2.4 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, le aliquote delle componenti tariffarie A2 e A3 riferite alla potenza impegnata e all'energia elettrica fornita, ai sensi dell'articolo 4 della deliberazione dell'Autorità n. 161/98;
- definire con successive deliberazioni la struttura delle componenti inglobate nella parte A della tariffa relative alle forniture in bassa tensione per usi domestici;
- modificare e integrare la disciplina relativa alla determinazione del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, di cui all'Allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, individuando le tipologie di carbone da assumere come riferimento al fine della determinazione in parola;
- specificare le modalità di computo degli indici di mercato relativi al carbone, all'olio combustibile e al gas naturale, in relazione alle modificazioni delle aliquote delle accise sugli oli minerali e delle aliquote dell'imposta sui consumi di carbone, disposte ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

*Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili*

Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'Allegato n. 1 della stessa deliberazione, e riferito al periodo ottobre 1998 – gennaio 1999, è fissato pari a 17,573 L/Mcal.

## **Art. 2**

### *Aggiornamento della tariffa elettrica*

1. Le aliquote delle componenti tariffarie A2 e A3 e della parte B della tariffa elettrica sono fissate come indicato nelle tabelle 1 e 2. Per l'applicazione delle aliquote delle componenti tariffarie A2 e A3 vale quanto previsto dall'articolo 4 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 dicembre 1998, n. 161/98.
2. Il valore medio unitario nazionale della parte B della tariffa è stimato, in via provvisoria, pari a 39,73 L/kWh.
3. Le aliquote della parte B della tariffa includono:
  - una quota pari, in media, a 0,54 L/kWh, al fine della copertura delle aliquote delle accise sui combustibili, stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999;
  - una quota di conguaglio pari in media, a -0,27 L/kWh.

## **Art. 3**

### *Modifica ed integrazione della disciplina relativa alla determinazione del prezzo del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali*

1. La disciplina relativa alla determinazione del prezzo del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali viene modificata, mediante individuazione delle tipologie di carbone da assumere come riferimento, e mediante specificazione delle modalità di computo degli indici di mercato relativi al carbone, all'olio combustibile e al gas naturale, in relazione alle modificazioni delle aliquote delle accise disposte ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo quanto definito nell'[Allegato n. 1](#) alla presente deliberazione.
2. L'[Allegato n. 1](#) alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97 è sostituito dall'[Allegato n. 1](#) alla presente deliberazione.

## **Art.4**

### *Disposizioni finali*

La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto a decorrere dall'1 marzo 1999.

---

**Tabella 1 – Componenti inglobate della parte A e parte B della tariffa per tutte le utenze, con esclusione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2.4 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97**

Classi di utenza	Componenti inglobate della parte A		Parte B	Importo totale inglobato in tariffa	
	L/kW/mese	L/kWh	L/kWh	L/kW/mese	L/kWh
<b>BASSA TENSIONE</b>					
<b>1) Fornitura per usi domestici</b>					
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	0	19,9	20,2	0	40,1
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	0	19,9	67,4	0	87,3
<b>2) Forniture per usi agricoli</b>	2611	4,8	47,1	2611	51,9
<b>3) Altri usi</b>	2611	4,8	50,6	2611	55,4
<b>MEDIA TENSIONE</b>					
<b>4) Tutti gli usi</b>	2611	4,8	34,3	2611	39,1
<b>ALTA TENSIONE</b>					
<b>5) Tutti gli usi</b>	2611	4,8	32,9	2611	37,7

**Regimi speciali:**

Alle forniture in alta tensione per la produzione di alluminio primario, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 dicembre 1995, si applica un'aliquota delle componenti inglobate della parte A della tariffa pari a 7,5 L/kWh ed un'aliquota della parte B della tariffa pari a 5,7 L/kWh.

Alle forniture alle Ferrovie dello Stato, relativamente ai quantitativi di energia per usi di trazione, in eccesso ai limiti previsti dall'articolo 4, comma 2, del d.P.R. 22 maggio 1963, n. 730, si applica un'aliquota delle componenti inglobate della parte A della tariffa pari a 5,3 L/kWh ed un'aliquota della parte B della tariffa pari a 3,2 L/kWh.

**Tabella 2 – Componenti tariffarie della parte A**

Classi di utenza	A2		A3	
	L/kW/mese	L/kWh	L/kW/mese	L/kWh

<b>1) Fornitura per usi domestici</b>				
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	0,0	8,3	0,0	11,6
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	0,0	8,3	0,0	11,6
<b>2) Forniture per usi agricoli</b>	1085	2,0	1526	2,8
<b>3) Altri usi</b>	1085	2,0	1526	2,8
<b>4) Tutti gli usi</b>	1085	2,0	1526	2,8
<b>5) Tutti gli usi</b>	1085	2,0	1526	2,8

### Regimi speciali:

Alle forniture di cui all'art. 2, comma 2.4, lettere a) e c), della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, si applica un'aliquota della componente A3bis pari a 7,0 L/kWh se in bassa tensione, pari a 6,5 L/kWh se in media tensione, pari a 4,8 L/kWh se in alta tensione.

Alle forniture in alta tensione per la produzione di alluminio primario, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 dicembre 1995, si applica un'aliquota della componente A2 pari a 3,3 L/kWh ed un'aliquota della componente A3 pari a 4,2 L/kWh.

Alle forniture alle Ferrovie dello Stato e alla Società Terni e suoi aventi causa nei limiti dei quantitativi previsti, rispettivamente, dall'art. 4, comma 2, del d.P.R. 22 maggio 1963, n. 730, e all'art. 6 del d.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165, si applica un'aliquota della componente A3bis pari a 2,3 L/kWh.

Alle forniture alle Ferrovie dello Stato, relativamente ai quantitativi di energia per usi di trazione in eccesso ai limiti previsti dall'articolo 4, comma 2, del d.P.R. 22 maggio 1963, n. 730, si applica un'aliquota della componente A2 pari a 1,6 L/kWh ed un'aliquota della componente A3 pari a 3,7 L/kWh.

### Allegato n. 1

## **DEFINIZIONE DEL PARAMETRO DI VARIAZIONE DEL COSTO MEDIO DELLA CALORIA PER LA PRODUZIONE TERMOELETTRICA**

Il prezzo P del paniere di combustibili fossili, espresso in L/Mcal, è determinato, per ogni mese, come media ponderata di tre indici di mercato: indice carbone ( $P_{\text{carbone}}$ ), indice olio combustibile ( $P_{\text{oli}}$ ) e indice gas naturale ( $P_{\text{gas naturale}}$ ).

Il prezzo del paniere è calcolato come segue:

$$P = 0,1672 \times P_{\text{carbone}} + 0,6045 \times P_{\text{oli}} + 0,2283 \times P_{\text{gas naturale}}$$

Gli indici  $P_{\text{carbone}}$ ,  $P_{\text{oli}}$  e  $P_{\text{gas naturale}}$ , espressi in L/Mcal, rispettivamente per il carbone, l'olio combustibile ed il gas naturale sono definiti come di seguito.

### Indice carbone

La formula per il calcolo dell'indice  $P_{\text{carbone}}$  è la seguente:

$$P_{\text{carbone}} = (P_{\text{CIF}} + T_{\text{carbone}} + A_{\text{carbone}}) / 6,3$$

dove 6,3 è il potere calorifico assunto come riferimento per il carbone espresso in Mcal/kg;  $P_{\text{CIF}}$  è il prezzo medio Cif espresso in L/kg;  $T_{\text{carbone}}$  è il costo di posizionamento franco centrale per il carbone, assunto pari a 14,3 L/kg;  $A_{\text{carbone}}$  è l'imposta sui consumi di carbone prevista dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, espressa il L/kg, soggetta ad aggiornamento annuale fino al 31 dicembre 2004 con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Il prezzo  $P_{\text{CIF}}$  viene calcolato come:

$$P_{\text{CIF}} = (P_{\text{FOB}} + P_{\text{nolo}}) \times E / 1000$$

dove  $P_{\text{FOB}}$  è il prezzo medio Fob espresso in US\$/t;  $P_{\text{nolo}}$  è il prezzo medio del nolo assunto pari a 9,96 US\$/t; E è il valore del cambio medio Uic del mese espresso in L/US\$.

Il prezzo  $P_{\text{FOB}}$  è la media ponderata delle quotazioni dei prezzi Fob del carbone proveniente da diversi paesi, indicate su *Coal Week International*.

Il prezzo  $P_{\text{FOB}}$  è calcolato come:

$$P_{\text{FOB}} = 0,518 \times P_{\text{FOB}}^{\text{USA}} + 0,292 \times P_{\text{FOB}}^{\text{SA}} + 0,082 \times P_{\text{FOB}}^{\text{Col}} + 0,043 \times P_{\text{FOB}}^{\text{Ci}} + 0,043 \times P_{\text{FOB}}^{\text{Pol}} + 0,022 \times P_{\text{FOB}}^{\text{Ven}}$$

dove  $P_{\text{FOB}}^{\text{USA}}$ ,  $P_{\text{FOB}}^{\text{SA}}$ ,  $P_{\text{FOB}}^{\text{Ci}}$ ,  $P_{\text{FOB}}^{\text{Pol}}$ ,  $P_{\text{FOB}}^{\text{Col}}$  e  $P_{\text{FOB}}^{\text{Ven}}$  sono i prezzi Fob, espressi in US\$/t, per il carbone proveniente rispettivamente da Stati Uniti d'America, Sud Africa, Cina, Polonia, Colombia e Venezuela. In particolare:

- $P_{\text{FOB}}^{\text{USA}}$  è la media mensile aritmetica delle quotazioni settimanali Fob dei seguenti carboni: Usa-Hampton Roads (12500 Btu, 1,0% S, 10% Ash), Usa-Gulf Coast (12500 Btu, 1,0% S, 12% Ash);
- $P_{\text{FOB}}^{\text{SA}}$  è la media mensile aritmetica delle quotazioni settimanali Fob del carbone Sud Africa-Richards Bay (11500 Btu, 1,0% S, 16% Ash);
- $P_{\text{FOB}}^{\text{Col}}$  è la media mensile aritmetica delle quotazioni settimanali Fob del carbone Colombia-Bolivar (11800 Btu, 0,8% S, 8,0% Ash);
- $P_{\text{FOB}}^{\text{Ci}}$  è la media mensile aritmetica delle quotazioni settimanali Fob del carbone Cina-Qinhuangdao (11200 Btu, 0,8% S, 10% Ash);
- $P_{\text{FOB}}^{\text{Pol}}$  è la media mensile aritmetica delle quotazioni settimanali Fob del carbone Polonia-Baltic Ports (12600 Btu, 0,8% S, 8,5% Ash);
- $P_{\text{FOB}}^{\text{Ven}}$  è la media mensile aritmetica delle quotazioni settimanali Fob del carbone Venezuela-Maracaibo (12600 Btu, 0,8% S, 7,0% Ash).

## Indice olio combustibile

La formula per il calcolo dell'indice  $P_{oli}$  è la seguente:

$$P_{oli} = [(0,80 \times P_{BTZ} \times K + 0,20 \times C_{STZ} \times P_{STZ}) \times E/1000 + T_{oli} + A_{oli}]/9,8$$

dove 9,8 è il potere calorifico assunto come riferimento per l'olio combustibile espresso in Mcal/kg; K è un parametro, che esprime il rapporto tra quotazioni Cif Italia e quotazioni Cif NWE, assunto pari a 1,04; E è il valore del cambio medio Uic del mese espresso in L/US\$;  $T_{oli}$  è il costo del posizionamento franco centrale per gli oli combustibili, assunto pari a 10,3 L/kg;  $A_{oli}$  è il valore dell'accisa sull'olio combustibile e oli minerali greggi impiegati per la produzione di energia elettrica, pari a 28,4 L/kg fino al 15 gennaio 1999 e in base a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, soggetta ad aggiornamento annuale fino al 31 dicembre 2004 con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Cipe.

$P_{BTZ}$  ed  $P_{STZ}$  sono quotazioni medie ricavate da Platt's European Marketscan. Il prezzo  $P_{BTZ}$  è la quotazione BTZ 1% Fuel Oil Cargoes Cif NWE Basis ARA espressa in US\$/t pubblicata sul *Platt's Oilgram Price Report*, nella tabella Product Price Assessment, European Bulk-European Monthly Average Prices ed il prezzo  $P_{STZ}$  è la quotazione STZ Cif NewYork Fuel Oil No. 6, 0.3% S, LoPr Cargoes, espressa in US\$/barile, pubblicata sul *Platt's Oilgram Price Report*, nella tabella Product Price Assessment, New York/Boston, Average Supplement.  $C_{STZ}$  è il fattore di conversione da barili a tonnellate di STZ Cif NY, corrispondente alla densità media di riferimento riportata su Platt's European Marketscan.

## Indice gas naturale

La formula per il calcolo dell'indice  $P_{gas\ naturale}$  è la seguente:

$$P_{gas\ naturale} = (0,5 \times P_{BTZ} + 0,5 \times P_{GREGGI}) \times E/(9,8 \times 1.000) + (T_{gas\ naturale} + A_{gas\ naturale})/8,25$$

dove 9,8 è il potere calorifico inferiore assunto come riferimento per l'olio combustibile espresso in Mcal/kg e 8,25 è il potere calorifico inferiore del metano assunto come riferimento per il gas naturale espresso in Mcal/mc; E è il valore del cambio medio Uic del mese espresso in L/US\$;  $T_{gas\ naturale}$  è il costo del posizionamento franco centrale per il gas naturale, assunto pari a 54 L/mc;  $A_{gas\ naturale}$  è l'aliquota dell'accisa sui consumi di gas metano per la produzione di energia elettrica prevista dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, espressa in L/mc, soggetta ad aggiornamento annuale fino al 31 dicembre 2004 con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Cipe.

$P_{BTZ}$  espresso in US\$/t è lo stesso prezzo utilizzato per il calcolo di  $P_{oli}$ .  $P_{GREGGI}$ , espresso in US\$/tonnellata metrica, è il prezzo medio di un paniere di quattro greggi importati in Italia, calcolato come segue:

$$P_{GREGGI} = 0,57 \times C_{AL} \times P_{AL} + 0,15 \times C_{IL} \times P_{IL} + 0,18 \times C_{SB} \times P_{SB} + 0,10 \times C_Z \times P_Z$$

dove  $P_{AL}$ ,  $P_{IL}$ ,  $P_{SB}$  e  $P_Z$  sono le quotazioni espresse in US\$/barile (Fob break-even price) pubblicate dal Platt's Oilgram Price Report, nella tabella World Crude Oil Price,

rispettivamente dei greggi Arabian Light, Iranian Light, Saharan Blend e Zuetina.  $C_{AL}$ ,  $C_{IL}$ ,  $C_{SB}$  e  $C_Z$  sono i fattori di conversione, espressi in barile/tonnellata metrica, corrispondenti alle densità nominali dei singoli greggi.